

**Modifiche alla Legge Regionale 29 luglio 2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) Nuove disposizioni sulle modalità di approvazione dei progetti per il trattamento delle acque reflue urbane.”**

**Art.1**  
**(Modifiche alla L.R. n. 29 luglio, n. 31)**

1. L'art. 20 della L.R. 29 luglio 2010, n. 31, è sostituito dal seguente:

**Art. 20**  
**(Campo di applicazione e fasi autorizzative)**

1. Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'articolo 126 del D.Lgs. 152/2006, le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Il progetto, in coerenza con i livelli di progettazione di cui al vigente ordinamento in tema di lavori pubblici e delle relative norme attuative, è approvato in conformità alle norme sul procedimento amministrativo e alle disposizioni statali e regionali che regolano i lavori pubblici relativi alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato.
2. Nella Regione Abruzzo le funzioni tecnico - amministrative relative all'approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di depurazione di acque reflue urbane sono di competenza dell'ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato) di cui alla L.R. 12 aprile 2011, n. 9;
3. L'ERSI, ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 approva i progetti definitivi, anche nel caso di modifiche sostanziali, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 decreto medesimo, indicando apposita Conferenza di Servizi in conformità alle disposizioni di cui alla L. 241/1990 nel testo vigente. Detta approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici, come previsto al comma 2 del citato art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006.
4. L'ERSI, nell'ambito dei procedimenti ex art. 158-bis, può indire una conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, settimo periodo, della legge 241/1990, al fine di ottenere in sede di approvazione del progetto definitivo, gli atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.
5. In riferimento all'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, sono da ritenersi sostanziali, le modifiche che comportano:
  - a) una variazione della capacità di progetto dell'impianto, in termini di abitanti equivalenti, superiore al trenta per cento della capacità di progetto originale;
  - b) una variazione della tipologia del processo di ossidazione;
  - c) una variazione della tipologia del processo di disinfezione, tenendo presente che non è da considerarsi variazione della tipologia di disinfezione il passaggio a sistemi di disinfezione previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

- d) adeguamento degli impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti e a servizio di agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti.
6. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  7. Laddove ne ricorrono le condizioni, la verifica di assoggettabilità a VIA precede l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria di cui alla L. 241/1990 da parte dell'ERSI e l'esclusione dalla VIA costituisce il presupposto per l'indizione della predetta Conferenza ai fini dell'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006.
  8. L'ERSI, preliminarmente alla convocazione della Conferenza dei Servizi, verifica la rispondenza e la completezza dei progetti a quanto indicato nel vigente ordinamento in tema di lavori pubblici e delle relative norme attuative; verifica altresì la rispondenza e l'inserimento del progetto, di norma, nel quadro di programmazione degli interventi e nel piano degli investimenti, la copertura economica delle opere, nonché la risoluzione di eventuali criticità;
  9. Alla C.d.S. indetta da ERSI dovranno essere invitati tutti gli Enti ed i soggetti a vario titolo interessati dall'opera e dalla sua realizzazione. ARTA esprimerà in tale sede un parere per quanto di competenza ed in particolare in merito ai seguenti aspetti:
    - a) Criteri di cui all'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
    - b) Corrispondenza tra la capacità di trattamento dell'impianto e le esigenze delle aree asservite,
    - c) Modalità della gestione che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi.
  10. L'ERSI, in esito alla Conferenza dei Servizi, conclude con provvedimento espresso il procedimento di approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità.
  11. Prima dell'affidamento dell'appalto dei lavori, ai fini della validazione del progetto, è fatto obbligo alla stazione appaltante verificare la conformità del progetto esecutivo, al progetto definitivo approvato ex art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 e la sua conformità alla normativa vigente secondo quanto previsto all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
  12. Con successiva delibera di Giunta regionale sono definiti i criteri tecnici specifici per la valutazione dei progetti degli impianti di depurazione, secondo le indicazioni del presente capo.
  13. Fino all'emanazione della Delibera di cui al comma 12 per la valutazione si fa riferimento ai criteri generali indicati nelle normative, negli atti e nelle linee guida di settore vigenti nelle parti non in contrasto con il presente articolo, compresi gli indirizzi tecnici e criteri di cui alla DGR 227/13 e s.m.i.come integrata e modifica con DGR 850/19;

14. Prima dell'attivazione dello scarico delle acque reflue il Gestore del Servizio Idrico Integrato dovrà ottenere l'autorizzazione di cui all'art.124 del D.Lgs 152/2006.”

**Art. 2**  
**(Abrogazioni)**

L'art. 21 della L.R. 31/2010 è abrogato;

**Art. 3 (Disposizioni transitorie)**

Ferma restando la facoltà per il soggetto proponente di richiedere l'archiviazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione, ai procedimenti in corso non ancora conclusi si applicano le disposizioni della presente Legge..

**Art. 4 (Norma finanziaria)**

La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 5 (Entrata in vigore)**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).